

REGOLAMENTO INTERNO
"MODIFICA DEL REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO CONTABILE
DELL'ISTITUTO PER LA SICUREZZA SOCIALE"

Art.1

(Oggetto)

1. Il presente regolamento interno, adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 1°, lettera f) della Legge 30 novembre 2004 n.165 modifica, in via transitoria e sino all'adozione del decreto delegato previsto dall'articolo 2, comma 3° della Legge 18 febbraio 1998 n.30, il Regolamento Amministrativo Contabile dell'Istituto per la Sicurezza Sociale (in seguito, brevemente, ISS) approvato dal Comitato Esecutivo dell'ISS (in seguito, brevemente, CE) il 21 febbraio 2005 con delibera n. 1 (in seguito, brevemente, Regolamento Amministrativo Contabile).
2. Il presente regolamento interno supera integralmente la delibera del CE n.3 del 18 ottobre 2010 nonché le circolari e direttive interne aventi contenuto difforme da quanto stabilito dai successivi articoli.

Art.2


(Modifica dell'articolo 8 del Regolamento Amministrativo Contabile)

L'articolo 8 del Regolamento Amministrativo Contabile è così sostituito:

"Art. 8

Autorizzazione della spesa

1. Tutte le spese, sia di parte corrente che in conto capitale, sono preventivamente autorizzate dagli organi, dai Direttori e dai Responsabili delle strutture e sottostrutture organizzative dell'ISS individuati al comma 2. La formalizzazione dell'autorizzazione di spesa avviene:
 - a) tramite gli appositi formulari, oppure,
 - b) unitamente al provvedimento di aggiudicazione della commessa, oppure,
 - c) unitamente al provvedimento di approvazione dell'atto o contratto comportante spesa, oppure,
 - d) tramite distinto atto autorizzativo.
2. Sono competenti al rilascio delle autorizzazioni di spesa:
 - a) il Direttore di Dipartimento, il Direttore di Unità Operativa Complessa (UOC) e i membri del CE in veste di Dirigenti degli Uffici di rispettiva pertinenza: per spese economici fino a Euro 500,00= quale tetto massimo per ogni singolo impegno o spesa. Le spese economici, fatta salva la disciplina relativa alla gestione del fondo a rendere conto, sono, comunque, impegnate e liquidate dall'Ufficio Economato e Provveditorato che ha il potere di emanare direttive e di dettare prescrizioni in merito all'esercizio della competenza autorizzativa di spesa di cui alla presente lettera a). E' fatto salvo quanto previsto dalla successiva lettera e);
 - b) il Titolare di Posizione Organizzativa (PO) presso l'Ufficio Economato e Provveditorato (in seguito, brevemente, Economo): fino a Euro 15.000,00= quale tetto massimo per ogni singolo impegno o spesa. La competenza autorizzativa di cui alla presente lettera b) è limitata alle spese che trovino imputazione sui seguenti capitoli del Bilancio dell'ISS:
2510 "Assicurazioni",
2540 "Spese telefoniche",
2690 "Spese generali varie" nei limiti del budget assegnato dal Direttore Amministrativo dell'ISS (in seguito, brevemente, DA) all'Ufficio Economato e Provveditorato (in seguito, brevemente, UEP),




1

3000 "Pubblicazioni aggiornamento biblioteca e risorse scientifiche", nei limiti del budget assegnato dal DA all'UEP,
3010 "Carburanti per automezzi",
3020 "Combustibili, energia elettrica, acqua",
3030 "Generi alimentari",
3040 "Articoli, prodotti per igiene e pulizia articoli di cucina e convivenza in genere",
3050 "Piccola attrezzatura e accessori, materiale di consumo attrezature",
3060 "Cancelleria, stampati e articoli per ufficio in genere",
3070 "Divise e dispositivi di protezione del personale", nei limiti del budget assegnato dal DA all'UEP,
3100 "Spese per manutenzione automezzi",
3130 "Spese per manutenzione arredi e accessori d'arredo",
3140 "Affitti",
3180 "Noli",
3190 "Ricambi, materiale tecnico, prodotti per manutenzioni in economia", nei limiti del budget assegnato dal DA all'UEP,
3200 "Prodotti, articoli e servizi vari", nei limiti del budget assegnato dal DA all'UEP,
3300 "Protesi, ortesi e ausili tecnici per disabili", nei limiti del budget assegnato dal DA all'UEP,
7005 "Impianti", nei limiti del budget assegnato dal DA all'UEP,
7010 "Attrezzature, macchine e software", nei limiti del budget assegnato dal DA all'UEP,
7015 "Mobili e arredi", nei limiti del budget assegnato dal DA all'UEP,
7020 "Automezzi", nei limiti del budget assegnato dal DA all'UEP,
7021 "Acquisto beni patrimoniali finanziati dallo Stato", nei limiti del budget assegnato dal DA all'UEP,
7022 "Acquisto beni patrimoniali finanziati con lasciti e donazioni", nei limiti del budget assegnato dal DA all'UEP,

L'Econo ha facoltà di delegare la competenza ad autorizzare spese fino a Euro 5.000,00= a:

- 1) Esperti di Grado VIII in servizio presso l'UEP;
 - 2) Coordinatore Infermieristico/Tecnico di Azienda (COORDINFAZ), con riferimento alle spese relative ai servizi di pulizia ed attività connesse nonché ai servizi di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti.
- c) L'Esperto in Attività Professionale (ESPATPROF) presso l'Ufficio Servizio Tecnico, Manutenzione e Sviluppo Edilizio: fino a Euro 15.000,00= quale tetto massimo per ogni singolo impegno o spesa. La competenza autorizzativa di cui alla presente lettera c) è limitata alle spese che trovino imputazione sui seguenti capitoli del Bilancio dell'ISS:

3080 "Spese per manutenzione ordinaria fabbricati",
3090 "Spese per manutenzione e materiale di consumo impianti",
3110 "Spese per manutenzione attrezzature",
3130 "Spese per manutenzione arredi e accessori d'arredo",
3190 "Ricambi, materiale tecnico, prodotti per manutenzioni in economia", nei limiti del budget assegnato dal DA all'Ufficio Servizio Tecnico, Manutenzione e Sviluppo Edilizio (in seguito, brevemente, USTMSE),
3200 "Prodotti, articoli e servizi vari", nei limiti del budget assegnato dal DA all'USTMSE,
7005 "Impianti", nei limiti del budget assegnato dal DA all'USTMSE,
7010 "Attrezzature, macchine e software", nei limiti del budget assegnato dal DA all'USTMSE,
7015 "Mobili e arredi", nei limiti del budget assegnato dal DA all'USTMSE,
7021 "Acquisto beni patrimoniali finanziati dallo Stato", nei limiti del budget assegnato dal DA all'USTMSE,



7022 "Acquisto beni patrimoniali finanziati con lasciti e donazioni", nei limiti del budget assegnato dal DA all'USTMSE,

7040 "Adeguamento e ammodernamento fabbricati",

L'Esperto in Attività Professionale (ESPATPROF) ha facoltà di delegare la competenza ad autorizzare spese fino a Euro 5.000,00= ai seguenti Esperti Tecnici (ESPTEC) di Grado VIII:

- 1) ESPTEC in servizio presso il medesimo USTMSE;
- 2) ESPTEC in servizio presso l'Ufficio Ingegneria Clinica e Innovazione Tecnologica;
- 3) ESPTEC in servizio presso l'Ufficio del Responsabile del Servizio Protezione e Prevenzione Interno (RSPP);

d) il Direttore dell'UOC Farmaceutica: senza alcun limite di importo nell'ambito degli stanziamenti iscritti nel Bilancio di Previsione annuale con riferimento alla fornitura o somministrazione di farmaci e parafarmaci, in conformità al Programma di Approvvigionamento di tali beni approvato dal Comitato Esecutivo dell'ISS ed in linea con i limiti e prescrizioni ivi dettati anche con riferimento alle modalità di acquisizione di detti beni. In relazione a spese relative a parafarmaci non previste nel Piano di Approvvigionamento, il Direttore dell'UOC ha il potere di autorizzare sino a € 15.000,00= quale tetto massimo per ogni singolo impegno o spesa. Il Direttore dell'UOC ha, altresì, competenza ad autorizzare le spese relative ai rimborsi dei costi di farmaci e parafarmaci sostenuti da assistiti. Il Programma di Approvvigionamento dei farmaci e parafarmaci stabilisce, tra l'altro, i budget assegnati alle strutture e sottostrutture organizzative dell'ISS e può essere variato in corso d'anno su proposta del Direttore dell'UOC Farmaceutica. Il Programma di Approvvigionamento individua, all'interno della Sezione relativa ai farmaci, gli stanziamenti destinati:

- 1) all'utilizzo interno all'Ospedale di Stato;
- 2) alla distribuzione all'utenza con oneri a carico del sistema di sicurezza sociale sammarinese;
- 3) alla vendita all'utenza;



e) i Direttori di Dipartimento: fino a Euro 10.000,00= quale tetto massimo per ogni singolo impegno o spesa. Il Direttore di Dipartimento ha facoltà di delegare la competenza ad autorizzare la spesa ai Direttori di UOC e ai Responsabili di Unità Operativa Semplice Dipartimentale (UOSD) afferenti al Dipartimento diretto. La competenza autorizzativa di cui alla presente lettera e) è limitata alle spese che trovino imputazione sui capitoli del Bilancio dell'ISS assegnati al Dipartimento rispettivamente diretto ed inseriti nella Categoria 4 "Acquisto Beni e Servizi", fatti salvi i disposti del successivo comma 12, lettera b);

f) il Direttore Amministrativo dell'ISS: fino a Euro 50.000,00 quale tetto massimo per ogni singolo impegno o spesa sui capitoli del Bilancio dell'ISS ad esclusione di quelli sui quali trovino imputazione le spese di cui al comma 4. Il DA ha facoltà di delegare ad Esperti di Grado VIII in servizio presso Uffici afferenti all'Area Organizzativa (AO) "Settore Servizi Comuni" dell'ISS ed all'AO "Settore Previdenza" dell'ISS la competenza autorizzativa della spesa sino all'importo massimo di Euro 5.000,00, dettando eventuali limiti e prescrizioni;

g) il Comitato Esecutivo dell'ISS (in seguito, brevemente, CE): per spese oltre Euro 50.000,00 su tutti i capitoli del Bilancio dell'ISS.

3. Le autorizzazioni di spesa di cui al comma 2, lettere a), b), c), e) riguardano, di norma:

- a) beni e servizi che non possano formare oggetto di Programma Annuale di Approvvigionamento ai sensi degli articoli 4 e 5 della Legge 30 novembre 2004 n.165 e dell'articolo 6 del Decreto Delegato 2 marzo 2015 n.26 e successive modifiche e, perciò, di conseguente contratto di fornitura o somministrazione, poiché connotati, per la loro natura e destinazione, da carattere saltuario od occasionale;
- b) beni e servizi che, in presenza di pertinente contratto di fornitura o somministrazione, non rientrino nell'ambito delle prestazioni oggetto del contratto medesimo, purché l'urgenza o l'esiguità della fornitura o somministrazione extra-contratto siano tali da non consentire ovvero da rendere proceduralmente



diseconomico, l'avvio ed il perfezionamento del procedimento di variazione di cui agli articoli 46 e 50 della Legge 27 marzo 2002 n.49 e di cui all'articolo 37 del Decreto Delegato e 2 marzo 2015 n.26 e successive modifiche.

4. L'autorizzazione della spesa relativa a collaborazioni, consulenze e incarichi professionali è assunta dal CE che, ai sensi dell'articolo 11, comma 5° della Legge n.165/2004, autorizza il Direttore Generale a stipulare i relativi contratti nel rispetto dell'articolo 73 della Legge 21 dicembre 2009 n.168 e successive modifiche, dell'articolo 2, comma 3 del Decreto Delegato n.26/2015 e successive modifiche, dell'articolo 44, commi 3° e 4° della Legge 21 dicembre 2012 n.150 nonché delle Linee Guida generali e speciali adottate dal Congresso di Stato. Sono equiparate alle spese relative a collaborazioni, consulenze e incarichi professionali e, pertanto, soggette alle medesime norme procedurali, quelle relative a rapporti convenzionali con Enti, pubblici o privati, nazionali od esteri, aventi ad oggetto unicamente le prestazioni di un professionista esattamente individuato in ragione della sussistenza dell'*intuitu personae*. Sono, parimenti, autorizzate dal CE le spese relative a contratti ed a convenzioni con Enti pubblici esteri e con enti ed imprese privati, nazionali ed esteri, aventi ad oggetto l'inserimento, l'affidamento, il ricovero e l'erogazione di prestazioni in favore di assistiti del sistema di sicurezza sociale sammarinese nonché, in generale, l'esercizio o l'esternalizzazione di attività e servizi di competenza dell'ISS, rientranti nella missione e nelle funzioni dell'Istituto medesimo e delle sue strutture e sottostrutture organizzative. Le spese di cui al presente comma possono, tuttavia, essere autorizzate, sino all'importo di Euro 5.000,00=, anche dal DA il quale ha facoltà di delegare, in tutto o in parte, tale competenza autorizzativa, in linea con quanto previsto dal superiore comma 2, lettera f), secondo periodo.

5. In conformità a quanto previsto dall'articolo 34, secondo comma e dall'articolo 35 della Legge 28 febbraio 1998 n.30, così come modificati dall'articolo 24, commi 1 e 2 della Legge 9 novembre 2020 n.196, è consentita, fatto salvo quanto stabilito dal comma 6, l'assunzione di autorizzazioni di spesa e, quindi, dei conseguenti impegni, a carico dei futuri bilanci, per le spese a carattere pluriennale e per quelle a carattere annuale incidenti su due esercizi finanziari approvate sulla base di leggi, contratti, atti amministrativi e giudiziali legittimamente assunti nonché sentenze passate in giudicato. In linea con quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 5 della Legge 3 ottobre 2019 n.154 e dell'articolo 22 della Legge 23 dicembre 2022 n.171, al Bilancio di Revisione Annuale e Pluriennale dell'ISS ed al Rendiconto Generale dell'ISS è allegato un prospetto riepilogativo delle spese esecutive a carattere pluriennale ed a carattere annuale incidenti su due esercizi finanziari, registrate in relazione ai relativi impegni pluriennali; nel caso di contratti pluriennali la cui durata superi il periodo coperto dal Bilancio di Revisione Pluriennale, l'ISS è, altresì, tenuto ad inviare apposita comunicazione al Consiglio Grande e Generale nella prima seduta utile.

6. Le autorizzazioni di spesa relative a contratti di fornitura o somministrazione di beni o servizi di cui alla Legge 27 marzo 2002 n.49 e relativi decreti delegati e regolamenti attuativi aventi durata pluriennale, anche superiore a quella di efficacia del Bilancio Pluriennale ai sensi dell'articolo 5 della Legge n.154/2019 e dell'articolo 22 della Legge n.171/2022, possono essere assunte quando tale durata corrisponda ai principi fondamentali di economicità ed efficacia della spesa, previo conforme parere obbligatorio della Commissione di Controllo della Finanza Pubblica (in seguito, brevemente, CCFP) ai sensi del combinato disposto dell'articolo 12, comma 4 del Decreto Delegato 2 marzo 2015 n.26 e dell'articolo 57 della Legge 20 dicembre 2002 n.112. Ai soli fini dell'applicazione dell'articolo 57 della Legge n.112/2022, dell'articolo 5 della Legge n.154/2019 e dell'articolo 22 della Legge n.171/2022 sono equiparate alle spese relative a contratti di fornitura o somministrazione di beni e servizi e, pertanto, soggette alla medesima norma procedimentale di cui ai precitati articoli:

a) le spese relative a rapporti convenzionali con Enti pubblici italiani sorti in forza dell'articolo 41 della Legge sammarinese 7 agosto 2017 n.94 e dell'articolo 15 della Legge italiana 7 agosto 1990 n.241 e successive

modifiche, aventi ad oggetto la corresponsione di somme esattamente quantificate a titolo di remunerazione di prestazioni consistenti nella fornitura o somministrazione di beni e servizi;

- b) le spese relative a contratti e convenzionamenti con enti ed imprese privati, nazionali ed esteri, aventi ad oggetto l'esercizio o l'esternalizzazione di attività e servizi di competenza dell'ISS, rientranti nella missione e nelle funzioni dell'Istituto medesimo e delle sue strutture e sottostrutture organizzative.

7. Se, durante il completamento delle procedure di attuazione e di programmazione della spesa, si riscontra o si prevede attendibilmente un superamento della spesa già impegnata, il maggior costo può essere autorizzato dallo stesso soggetto od organo che ha rilasciato la precedente autorizzazione qualora l'importo complessivo rideterminato rientri nella propria competenza: in caso contrario tale maggior costo è autorizzato dal diverso soggetto od organo competente in ragione dell'onere complessivo da sostenere.

8. L'integrazione di spesa di cui al comma 7 comporta la variazione e la conseguente registrazione dell'impegno di spesa già assunto. Qualora l'originaria spesa sia stata sottoposta al controllo preventivo di legittimità da parte della CCFP, l'integrazione di detta spesa è parimenti soggetto al controllo preventivo della CCFP solo se supera del 5 % l'ammontare dell'impegno iniziale; in caso contrario, il superamento di spesa è solamente partecipato alla CCFP.

9. A seguito dell'acquisizione di efficacia delle norme di cui all'articolo 9 del Decreto Delegato 25 settembre 2023 n.133, il CE ha facoltà di dichiarare, sotto la propria responsabilità, l'immediata esecutività delle autorizzazioni di spesa superiori a Euro 150.000,00= riguardanti costi aventi natura corrente relativamente ad appalti pubblici di lavori, servizi e forniture complementari alle opere pubbliche nonché a contratti di fornitura o somministrazione di beni e servizi purché sussistano l'urgenza e l'indifferibilità di dette spese.

10. L'atto di spesa soggetto a controllo preventivo di legittimità da parte della CCFP e non dichiarato immediatamente esecutivo a mente del comma 9, acquista l'esecutività in seguito all'apposizione del visto di legittimità da parte della Commissione medesima.

11. Le seguenti spese non necessitano della formale autorizzazione di cui al comma 1 poiché si intendono automaticamente autorizzate con l'adozione dei pertinenti atti e provvedimenti di amministrazione attiva che ne costituiscono il presupposto giuridico:

- a) le spese obbligatorie relative agli oneri retributivi e contributivi del personale;
- b) le spese relative a prestazioni economiche temporanee e vitalizie, ivi comprese le spese relative a rimborsi di somme indebitamente corrisposte dai contribuenti in relazione a prestazioni economiche temporanee e vitalizie ed a contributi previdenziali;
- c) le spese riferite al pagamento di utenze di servizi quali energia elettrica, acqua, gas metano, servizio postale;
- d) le spese in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali esecutivi;
- e) le spese in diretta applicazione di norme di rango primario.

12. L'autorizzazione di spesa concernente prestazioni sanitarie e socio-sanitarie relative all'assistenza presso strutture esterne all'ISS si intende rilasciata con l'impegnativa dell'UOC Medicina Legale, Fiscale e Prestazioni Sanitarie Esterne per le seguenti spese:

- a) spese gravanti sui capitoli appartenenti alla Rubrica 25 – Categoria 8 "Assistenza sanitaria diretta presso strutture esterne" e Categoria 10 "Assistenza sanitaria indiretta presso strutture esterne";
- b) spese gravanti sul capitolo 3310 "Rimborso assistiti disabili per acquisto protesi, ortesi e ausili tecnici" appartenente alla Rubrica 45 – Categoria 6 "Assistenza protesica e fornitura ausili tecnici per disabili";
- c) spese gravanti su altri capitoli di pertinenza della suddetta UOC MLFPSE (p. es. 390, 400, 410, 650, 660, 900, 1200, 1220, 3300), nell'ambito del budget assegnato dal DA."



Art.3

(Modifica dell'articolo 9 del Regolamento Amministrativo Contabile)

L'articolo 9 del Regolamento Amministrativo Contabile è così sostituito:

"Art. 9

Impegno delle spese

1. Ad ogni autorizzazione di spesa fa seguito l'immediata registrazione dell'impegno per un corretto utilizzo delle disponibilità di Bilancio.
2. L'impegno costituisce vincolo sulle previsioni del Bilancio di Previsione annuale e/o sui Bilanci di Previsione Pluriennali, nell'ambito della disponibilità finanziaria esistente.
3. Gli impegni possono avere natura:
 - a) normativa, quando derivino da leggi, decreti e regolamenti dello Stato, generali ed organici o speciali;
 - b) contrattuale, se scaturiscono da contratti regolarmente stipulati ed approvati dall'organo competente;
 - c) amministrativa, quando corrispondano alle esigenze di funzionamento e gestione dell'ISS e discendano da atti amministrativi diversi dai contratti;
 - d) giudiziale, quando derivino da sentenze passate in giudicato.
4. Non è possibile dare corso ad atti in esecuzione di autorizzazioni di spesa senza la preventiva registrazione dell'impegno, ad eccezione dei casi di autorizzazione automatica di cui all'articolo 8, commi 11 e 12, per i quali la registrazione dell'impegno è contestuale alla fase contabile della liquidazione oppure alla fase della regolarizzazione.
5. Qualora non sia possibile predeterminare l'importo della spesa, l'impegno è registrato in via provvisoria sulla base della stima fornita:
 - a) dal soggetto od organo competente all'assunzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 2, oppure,
 - b) dalla struttura o sottostruttura organizzativa dell'ISS richiedente la spesa.
6. L'Ufficio Contabilità e Bilanci (in seguito, brevemente UCB) informa il soggetto od organo che ha autorizzato la spesa dell'avvenuta registrazione dell'impegno, notificandone il numero, oppure dell'impossibilità di procedere per mancanza di disponibilità finanziaria sul capitolo di pertinenza o per altro diverso motivo.
7. Non è consentito registrare impegni sul Bilancio di competenza dell'anno trascorso, oltre il 15 marzo di ogni anno.
8. I soggetti ed organi di cui all'articolo 8, comma 2 hanno l'obbligo di comunicare formalmente ogni spesa di competenza dell'esercizio che si chiude, all'UCB, entro il 15 marzo, allo scopo di consentire la registrazione del relativo impegno. Detto importo può essere rettificato entro i termini previsti nell'ambito delle norme amministrativo-contabili dello Stato."

Art.4

(Modifica dell'articolo 10 del Regolamento Amministrativo Contabile)

L'articolo 10 del Regolamento Amministrativo Contabile è così sostituito:

"Art. 10

Liquidazione delle spese

1. Fatto salvo quanto stabilito al comma 2 ed al comma 6, la liquidazione della spesa è autorizzata, ognuno per quanto di propria competenza:
 - a) dall'UEP, anche se relativa ad autorizzazioni assunte dai soggetti di cui all'articolo 8, comma 2, lettere a), b), numero 2), c), e), f), g);
 - b) dall'Ufficio Contributi, Ispettorato e Fondiss;

- c) dall’Ufficio Prestazioni Economiche e Pensioni;
- d) dall’Ufficio del Personale e Libera Professione;
- e) dall’UOC Farmaceutica.

2. La liquidazione della spesa non rientrante nell’ambito della preventiva autorizzazione degli Uffici di cui al comma 1 è effettuata direttamente dall’UCB il quale, al fine dell’emissione del relativo provvedimento, acquisisce apposita attestazione di regolare esecuzione dalla struttura o sottostruttura organizzativa cui il servizio esternalizzato o commissionato afferisce ovvero altra apposita documentazione ed attestazione giustificativa.

3. Gli Uffici di cui al comma 1 controllano la correttezza amministrativa della pratica, apponendo il visto di liquidazione tecnica, per poi procedere all’invio all’UCB che emette il provvedimento di liquidazione.

4. Nei casi in cui sia prevista la preventiva attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni previste nei contratti di fornitura o somministrazione di beni o servizi ovvero di contratti e accordi ad essi equiparati, l’apposizione del visto di liquidazione tecnica da parte dell’UEP è successiva alla predetta attestazione emessa dal Direttore dell’Esecuzione o da altro soggetto preposto alle verifiche di conformità.

5. Il visto di liquidazione tecnica da parte degli Uffici di cui al comma 1, formalizzato sul documento di spesa con le modalità concordate, garantisce l’UCB in merito alla legittimità e correttezza della spesa con la conseguente piena responsabilità dell’Ufficio emittente.

6. L’UOC MLFPSE provvede autonomamente dell’emissione del provvedimento di liquidazione della spesa che viene trasmesso all’UCB ai fini dell’adozione del provvedimento di Ordine di Pagamento.

7. Ai fini dell’emissione del provvedimento di liquidazione della spesa, l’UCB effettua il controllo amministrativo-contabile della spesa provvedendo a verificare:

- a) la pertinenza del capitolo di imputazione;
- b) l’esistenza dell’autorizzazione della spesa, ove prevista;
- c) l’idoneità della documentazione giustificativa e, in particolare, la sussistenza del visto di liquidazione tecnica nonché, nel caso di cui al comma 4, dell’attestazione di regolare esecuzione;
- d) il rispetto dei principi e procedure della contabilità pubblica e di cui al presente Regolamento Amministrativo Contabile;
- e) l’applicazione del corretto trattamento fiscale.

8. Ogni pratica ritenuta irregolare o imprecisa o incompleta o che necessiti di chiarimenti per una sua corretta contabilizzazione è restituita dall’UCB con motivazione agli Uffici di cui al comma 1 per gli adempimenti di competenza.”

Art.5

Introduzione dell’articolo 10 bis del Regolamento Amministrativo Contabile)

Dopo l’articolo 10 del Regolamento Amministrativo Contabile è aggiunto il seguente articolo:

“Art.10 bis

1. L’UCB è l’unica sottostruttura dell’ISS abilitata ad emettere Ordine di Pagamento.
2. L’UCB procede all’emissione dell’Ordine di Pagamento soltanto se il controllo di cui all’articolo 10, comma 7 ha dato esito positivo.
3. L’Ordine di Pagamento fa riferimento ad una sola liquidazione di spesa e può contenere più mandati di pagamento.
4. L’Ordine di Pagamento è inoltrato al Servizio di Tesoreria con i tempi e le modalità previste nella convenzione di tesoreria.
5. L’UCB verifica le liquidazioni di spesa e procede alla successiva emissione dei relativi Ordini di Pagamento seguendo l’ordine di scadenza previsto per la corresponsione delle somme oggetto delle pratiche. Il suddetto



metodo operativo può essere derogato nei seguenti casi:

- a) comprovata urgenza, per la quale è necessaria apposita dichiarazione firmata dal Dirigente o Responsabile della struttura o sottostruttura dell'ISS. Fra i casi di urgenza rientrano, indicativamente, le anticipazioni di cassa, il pagamento di compensi periodici e con valuta prefissata la quale dovrà essere concertata con l'UCB, i rimborsi dell'Imposta Generale sui Redditi (IGR), il pagamento di contributi ed interessi passivi, la regolarizzazione di bonifici bancari, i reintegri dei fondi a rendere, le trasferte;
- b) precisi impegni contrattuali;
- c) accertate condizioni di miglior favore a vantaggio dell'ISS."

Art.6

(Revisione integrale del Regolamento Amministrativo Contabile)

- 1. Le modifiche apportate dei superiori articoli al Regolamento Amministrativo Contabile hanno natura transitoria ed hanno efficacia sino all'integrale riforma del medesimo Regolamento.

